



**REGIONE LIGURIA**  
**Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione, Lavoro e Cultura**

---

**Indirizzi operativi in ordine agli adempimenti connessi alla comunicazione telematica del prospetto informativo dei lavoratori disabili, ai sensi dell'art. 40 comma 4 della legge 6 agosto 2008, n. 133**

***QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO***

Il quadro complessivo della normativa risulta essere il seguente:

- Art. 9, comma 6, legge 12 marzo 1999, n. 68, così come sostituito dall'articolo 40, comma 4 della legge 5 agosto 2008, n. 133, che sancisce l'obbligo di presentare il prospetto informativo per l'avviamento al lavoro dei disabili;
- Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 22 novembre 1999, che fissa i criteri, i contenuti e la periodicità per la trasmissione dei prospetti informativi;
- Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 dicembre 2005, che ha determinato l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15, comma 1, della legge n. 68/1999.

***AMBITO DI APPLICAZIONE ED OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE***

Con riferimento all'ambito di applicazione, alla base di computo e alla quota di riserva si richiamano le disposizioni attuative contenute nel DPR n. 333/2000 (artt. 2 e 3), nonché le indicazioni contenute nella circolare del 17 gennaio 2000, n. 4, reperibile sul sito [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).

Per quanto concerne l'oggetto della comunicazione, si fa riferimento ai contenuti fissati dal Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 22 novembre 1999, che prevede le seguenti informazioni minime:

- a) Il numero complessivo dei lavoratori dipendenti e il numero di lavoratori su cui si computa la quota di riserva;
- b) Il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, senza distinzioni riferite al titolo invalidante, con l'indicazione del sesso, dell'età, della qualifica di appartenenza e della data di inizio del rapporto di lavoro;

- c) Il numero dei lavoratori computabili nella quota di riserva eventualmente assunti con contratto di formazione e lavoro, di apprendistato, di reinserimento, a termine, di fornitura di lavoro temporaneo, a domicilio o con telelavoro;
- d) Il numero complessivo dei lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68/99;
- e) I posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili di cui all'articolo 1 della legge n. 68/99;
- f) Altre informazioni concernenti le convenzioni in corso o le autorizzazioni concesse a titolo di esonero o compensazione territoriale.

### **TERMINI E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE**

I datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 15 dipendenti devono trasmettere il prospetto informativo, con dati aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente, ai servizi competenti entro la data del **31 gennaio 2009**.

I datori di lavoro operanti nei seguenti settori:

- trasporto aereo, marittimo e terrestre, limitatamente al personale viaggiante e navigante;
- impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto;
- autotrasporto, per quanto concerne il personale viaggiante;
- edile, per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore

dovranno presentare il prospetto informativo omettendo dal computo il personale appartenente a tali categorie.

La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica, **costituendo mancato adempimento l'invio con strumenti diversi.**

Considerando che la trasmissione del prospetto avviene per via telematica, il termine del 31 gennaio pur se cadente di sabato deve ritenersi perentorio e non ulteriormente prorogabile al giorno lavorativo immediatamente successivo (Risposta ad Interpello, Ministero del lavoro e della previdenza sociale 22 dicembre 2005, n. 3146).

Per permettere ai Servizi competenti di adeguare i sistemi alle novità legislative, **i datori di lavoro possono inviare i prospetti informativi a partire dal 15 gennaio 2009.**

I datori di lavoro possono provvedere all'invio direttamente ovvero per il tramite di uno dei "soggetti abilitati", la cui identificazione, già indicata nella nota circolare n. 8371 del 21 dicembre 2007 in materia di comunicazioni obbligatorie, si elenca di seguito:

- a) i *datori di lavoro privati*, gli *enti pubblici economici* e le *pubbliche amministrazioni*, quando effettuino direttamente o a mezzo di propri dipendenti le comunicazioni;
- b) le *agenzie di somministrazione*, quando effettuino direttamente o a mezzo di propri dipendenti le comunicazioni relative ai lavoratori somministrati;

- c) i *consulenti del lavoro*, abilitati, ai sensi degli articoli 1, comma 1 e articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente. Prerequisito è l'iscrizione all'albo a norma dell'art. 9 della legge citata;
- d) gli *avvocati e procuratori legali*, i *dottori commercialisti*, i *ragionieri e periti commerciali*, sempre secondo quanto previsto dalle norme citate alla lettera precedente. Per essi costituisce prerequisito l'iscrizione ai rispettivi albi e la comunicazione alla direzione del lavoro della provincia in cui esercitano la consulenza del lavoro;
- e) i servizi istituiti dalle *associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane*, nonché delle *piccole imprese*, anche in forma cooperativa, che abbiano affidato l'esecuzione secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 4 della medesima l. n. 12/1979 e successive modificazioni. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti delle predette associazioni;
- f) le *associazioni di categoria delle imprese agricole*, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 6 della legge 28 novembre 1996, n. 608;
- g) le altre *associazioni di categoria dei datori di lavoro*, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 del d.lgs. 11 dicembre 2002, n. 297;
- h) le *agenzie per il lavoro*, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), d.lgs. 276/2003, per tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito dell'attività di intermediazione;
- i) i *soggetti promotori* dei tirocini.

Le specifiche disposizioni sulle modalità di accreditamento saranno pubblicizzate dalla Regione Liguria attraverso la predisposizione di un'apposita sezione all'indirizzo [www.regione.liguria.it/co](http://www.regione.liguria.it/co) nonché dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite il sito istituzionale [www.lavoro.gov.it/lavoro](http://www.lavoro.gov.it/lavoro).

In sede di prima applicazione, e in attesa dell'emanazione del citato decreto interministeriale, tale comunicazione deve essere effettuata a prescindere se siano intervenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

I datori di lavoro pubblici e privati le cui sedi sono ubicate nella Regione Liguria, in fase di prima applicazione dovranno inviare il prospetto informativo al servizio temporaneamente messo a disposizione dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali all'indirizzo [www.lavoro.gov.it/co](http://www.lavoro.gov.it/co), secondo gli standard tecnici di cui all'allegato A delle suddetta circolare ministeriale che viene inviata alle SS.LL., come già detto in premessa, per posta elettronica.

### **MODALITA' DI TRASMISSIONE**

L'invio telematico può essere effettuato compilando i moduli *on line* mediante la soluzione applicativa messa a disposizione dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali presso cui l'utente è stato abilitato ad operare.

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà a trasferire i prospetti informativi inviati dai datori di lavoro a tutte le regioni competenti, attraverso un file xml, i cui contenuti e modalità tecniche sono inseriti nel sopra menzionato allegato A).

I servizi informatici messi a disposizione in via transitoria dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, rilasciano una ricevuta dell'avvenuta trasmissione, indicante la data e l'ora di ricezione nel rispetto della normativa vigente. Tale ricevuta fa fede, salvo prova di falso, per documentare l'adempimento di legge e non deve essere seguita dalla trasmissione di alcun documento cartaceo.